

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Tassa vidimazione libri sociali:
alla cassa entro il prossimo 16.03.2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo **16 marzo 2016** è il termine ultimo per effettuare il **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: i) libro delle obbligazioni; ii) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; iii) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. **L'adempimento** in commento **riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile**. La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è **pari a: i) Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90; ii) Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 supera € 516.456,90.**

Sarà nostra cura inviarVi il mod. F.24 precompilato in tempo utile per il pagamento.

Premessa

La **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le **società di capitali** e deve essere versata **entro il 16 marzo 2016**

I libri registri sociali obbligatori sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci;
Libro delle obbligazioni
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
Libri previsti per i nuovi organi societari;
Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

OSSERVA

Per quanto concerne, invece, **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) **e quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.), questi **non devono essere vidimati**. Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è **rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

**Tassa annuale di
concessione governativa**



**Entro il
16.03.2016**

Soggetti interessati e soggetti esonerati

I **soggetti interessati** all'adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

OSSERVA

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del [D.P.R. 917/1986](#) TUIR), vale a dire agli **Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno**

per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento	<p>Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:</p> <ul style="list-style-type: none">→ le società per azioni;→ le società a responsabilità limitata;→ le società in accomandita per azioni;→ le società consortili a responsabilità limitata;→ i consorzi tra enti territoriali;→ le aziende speciali.→ le società in liquidazione ordinaria;→ le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
Soggetti esonerati	<p>Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:</p> <ul style="list-style-type: none">→ le imprese individuali;→ i consorzi tra imprese;→ le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);→ le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).→ gli enti non economici;

- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E' deducibile ai fini Ires, e Irap.

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2016** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 16 marzo 2016** valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2016)	Misura della tassa da pagare
➔ Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
➔ Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2016**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2016 (ossia prima del 16.03.2016), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel**

determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2016, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2017.


ESEMPIO

La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2016, un **capitale sociale pari a € 300.000**. Il 15.02.2016 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a € 700.000**. Entro il 16.03.2016, la società **deve versare la tassa dovuta per il 2016 comunque nella misura di € 309,87**, mentre **nel 2017 dovrà versare una tassa maggiorata pari a € 516,46**.

La **società** che **dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce** la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate **è esonerata dall'effettuare un altro versamento**; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
La tassa annuale deve essere corrisposta: € prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9); € mediante bollettino di c/c postale n. 6007 , intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara	La tassa annuale deve essere versata: € entro il 16 marzo 2016 ; € in via telematica con il Mod. F24 , indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

OSSERVA

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un**

eventuale credito IVA risultante al 31.12.2015 mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale "è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29".

OSSERVA

Sulla base di una diversa opinione, invece, la **situazione sarebbe inquadrabile nell'ambito di un normale tardivo versamento**, sanzionabile **nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97**.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2015, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2015.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO